



Bruxelles, 8.7.2021
COM(2021) 374 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sul caffè del
2007**

RELAZIONE

La presente raccomandazione riguarda una decisione che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione, ai negoziati volti a rivedere parzialmente l'accordo internazionale sul caffè (AIC) del 2007 che il consiglio internazionale del caffè (ICC) ha deciso di avviare.

1. CONTESTO DELLA RACCOMANDAZIONE

• Accordo internazionale sul caffè del 2007

L'Unione europea è parte contraente dell'AIC.

L'accordo internazionale sul caffè ("AIC" o "accordo") del 2007 mira a rafforzare la cooperazione internazionale sulle questioni inerenti al caffè e sugli aspetti connessi, a offrire una sede per le consultazioni intergovernative sulle questioni inerenti al caffè e sui modi per migliorare l'economia caffearia mondiale, ad agevolare il commercio mediante la raccolta e la diffusione di informazioni sul mercato mondiale del caffè e a stimolare l'aumento della domanda di caffè a livello globale. Un obiettivo fondamentale dell'accordo è incoraggiare le parti contraenti a sviluppare un settore caffeario sostenibile dal punto di vista economico, sociale e ambientale.

L'accordo è stato firmato nel 2007 ed è entrato in vigore il 2 febbraio 2011 per un periodo di dieci anni, successivamente prorogato di un anno (fino al 1° febbraio 2022). Se necessario, l'accordo può essere prorogato per un massimo di otto anni.

• L'organizzazione internazionale del caffè e il consiglio internazionale del caffè

L'articolo 6 dell'AIC stabilisce che l'organizzazione internazionale del caffè ("ICO" o "organizzazione"), istituita dall'accordo internazionale del 1962 sul caffè, gestisce le disposizioni e sorveglia il funzionamento dell'accordo.

A norma dell'articolo 9 dell'AIC, il consiglio internazionale del caffè ("ICC" o "consiglio") è l'organo chiamato a esercitare tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo in quanto autorità suprema dell'organizzazione. Il consiglio è composto da tutti i membri dell'organizzazione (articolo 8 dell'AIC).

A norma dell'articolo 49 dell'AIC, l'ICC può proporre modifiche dell'accordo e comunicarle a tutte le parti contraenti. L'articolo 14 dell'AIC prevede che tutte le decisioni dell'ICC, incluse le modifiche dell'accordo, siano adottate, di norma, mediante consenso. Se non si ottiene il consenso, l'ICC adotta le decisioni e formula raccomandazioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.

A norma dell'articolo 12 dell'AIC i membri dell'ICC dispongono complessivamente di 2 000 voti. Ciascun membro dell'ICC detiene un numero specifico di voti, adattato annualmente dal consiglio secondo criteri predefiniti nell'AIC. La ripartizione dei voti determina anche i contributi dei singoli membri (articolo 20, paragrafo 2, dell'AIC). Attualmente l'Unione è il principale contributore dell'ICO.

• La revisione dell'accordo internazionale sul caffè

Una revisione parziale volta a riformare l'AIC è necessaria e chiaramente nell'interesse dell'Unione per allineare ulteriormente l'accordo alle pratiche promosse dall'Unione in altri

organismi internazionali per i prodotti di base e per tenere conto degli sviluppi del mercato mondiale del caffè dal 2007. Questo aspetto è stato regolarmente evidenziato nelle ultime sessioni dell'ICC nel 2019-2020.

Nel 2019, su richiesta dell'ICC; l'ICO ha istituito un gruppo di lavoro sulla revisione dell'AIC.

Le principali modifiche da proporre in una revisione dell'AIC riguardano la governance dell'Organizzazione, un eventuale riesame del sistema di voto e contributi e la partecipazione del settore privato e della società civile ai lavori dell'Organizzazione.

Gli obiettivi generali dell'AIC di cui all'articolo 1 dell'accordo non sono destinati a cambiare.

Gli orientamenti della Commissione riguardanti le modifiche raccomandate figurano nell'allegato.

2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

• Base giuridica

L'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) autorizza l'avvio dei negoziati e designa, in funzione della materia dell'accordo previsto, il negoziatore o il capo della squadra di negoziato dell'Unione.

L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.

Le direttive di negoziato previste dovrebbero dotare il negoziatore a nome dell'Unione degli strumenti necessari per conseguire gli obiettivi generali stabiliti al punto 1. Essi sono descritti nell'allegato.

La base giuridica procedurale della raccomandazione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.

• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

L'Unione è parte contraente dell'AIC ed è rappresentata dalla Commissione in sede di ICC. Gli Stati membri non sono parti contraenti distinte dell'AIC. La negoziazione da parte dell'Unione della revisione parziale dell'AIC è di esclusiva competenza dell'Unione.

• Proporzionalità

È nell'interesse dell'Unione rivedere l'AIC al fine di migliorare il trattato e quindi modernizzare l'accordo. Attualmente la partecipazione dell'UE all'ICO è vantaggiosa sia per l'Unione sia per gli altri membri dell'ICO. La modernizzazione dell'accordo dovrebbe suscitare un maggiore interesse nei confronti dell'ICO, attirando potenzialmente nuovi membri e aumentando la pertinenza del suo lavoro.

3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

• Consultazioni dei portatori di interessi

L'Unione è parte contraente dell'AIC e dal 2007 la sua adesione è generalmente sostenuta sia dal settore del caffè dell'UE sia dalla maggior parte degli Stati membri dell'Unione. Non si ritiene necessario avviare una consultazione dei portatori di interessi riguardo a un processo che mira semplicemente a confermare l'adesione dell'Unione all'ICO, sia pure nell'ambito di

un insieme di norme in linea con quelle di altri organismi internazionali per i prodotti di base cui l'UE aderisce.

- **Valutazione d'impatto**

Dal momento che è improbabile che la misura abbia effetti economici, ambientali o sociali significativi, una valutazione d'impatto completa non è necessaria. Il buon esito della revisione dell'AIC risulterebbe in una governance riformata che è considerata un punto di partenza fondamentale per la modernizzazione dell'accordo e dovrebbe altresì comportare una partecipazione più attiva all'ICO da parte dei suoi membri.

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Si ritiene che l'avvio dei negoziati non incida sul bilancio.

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati per modificare l'accordo internazionale sul caffè del 2007

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'Unione è parte contraente dell'accordo internazionale sul caffè (AIC) del 2007 nonché membro dell'Organizzazione internazionale del caffè (ICO). L'accordo, concluso dall'Unione con la decisione 2008/579/CE del Consiglio¹, è entrato in vigore il 2 febbraio 2011.
- (2) A norma dell'articolo 9 dell'AIC, il consiglio internazionale del caffè (ICC) è l'organo chiamato a esercitare tutte le funzioni necessarie per attuare le disposizioni dell'accordo in quanto autorità suprema dell'ICO.
- (3) A norma dell'articolo 49 dell'accordo, l'ICC può proporre una modifica dell'accordo che sarà decisa dai membri. L'articolo 14 dell'AIC prevede che tutte le decisioni dell'ICC, incluse le modifiche dell'accordo, siano adottate, di norma, mediante consenso. Se non si ottiene il consenso, l'ICC adotta le decisioni a maggioranza ripartita di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri esportatori presenti e votanti e di almeno il 70 % dei voti espressi dai membri importatori presenti e votanti, conteggiati separatamente.
- (4) Su richiesta dell'ICC è stato istituito un gruppo di lavoro sulla revisione dell'accordo. Il gruppo di lavoro ha stabilito che la governance dell'ICO, il sistema di voto e contributi e la partecipazione del settore privato e della società civile ai lavori dell'ICO costituiscono le tre questioni principali per una revisione parziale dell'accordo. A tale riguardo, il gruppo di lavoro sta elaborando proposte di modifica dell'accordo soggette all'approvazione dell'ICC.
- (5) È nell'interesse dell'Unione riformare l'accordo per allinearlo alle pratiche promosse dall'Unione in altri organismi internazionali per i prodotti di base e per tenere conto degli sviluppi del mercato mondiale del caffè dal 2007.
- (6) È opportuno pertanto che la Commissione sia autorizzata ad avviare negoziati per la revisione parziale dell'accordo,

¹ Decisione 2008/579/CE del Consiglio, del 16 giugno 2008, relativa alla firma e alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo internazionale sul caffè del 2007 (GU L 186 del 15.7.2008, pag. 12).

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare, a nome dell'Unione, modifiche dell'accordo internazionale sul caffè del 2007.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo di lavoro "Prodotti di base".

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*